

la riduzione di cinque anni del differimento attribuito alle polizze, salvo conseguente rettifica del capitale assicurato.

3.) Impegno da parte di questo Istituto di migliorare le condizioni di tariffa e di polizza, qualora le condizioni generali del mercato finanziario ed assicurativo lo permettano per tutti gli assicurati.

Agevolazioni concesse:

1.) Esatta governativa a carico di questo Istituto, ma per la sola parte di premio devoluta in capitalizzazione finanziaria (è stato però escluso il beneficio della partecipazione agli utili per la parte in capitalizzazione).

2.) Diritto al riscatto riconosciuto anche dopo il pagamento di una sola annualità di premio (in caso di cessazione dal servizio).

3.) Valori di riscatto, in caso di cessazione dal servizio, determinati come appresso:

a) per la parte assicurativa, l'intero ammontare della riserva matematica netta con un minimo pari, per i contratti a premio unico, al premio unico netto; per i contratti a premio annuo, le trattate della tariffa I.P., al cumulo dei premi pagati.